



energy to inspire the world


Pagina 1

**Relazione ai sensi
dell'Allegato A alla delibera
660/2017/R/gas, articolo 12,
comma 4**

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA 660/2017/R/GAS (TIRG), ARTICOLO 12,
COMMA 4**

**COSTI INCREMENTALI AI FINI DELL'OFFERTA DEI
SERVIZI DI FLESSIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 12
DEL TIRG**

GNL Italia

| | | |
|---|--|--|
|  | | Pagina 2 |
| | | Relazione ai sensi dell'Allegato A alla delibera 660/2017/R/gas, articolo 12, comma 4 |

L'obiettivo della presente relazione è individuare i costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione dei servizi di flessibilità per la riconsegna del GNL di cui all'articolo 12 del TIRG e di cui al Codice di Rigassificazione di GNL Italia, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione di tali servizi. Sulla base dei costi incrementali individuati sono altresì proposti all'Autorità i corrispettivi di offerta dei servizi di flessibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TIRG.

Ai sensi dell'articolo 12 del TIRG e del Codice di Rigassificazione di GNL Italia, i servizi di flessibilità per la riconsegna del GNL comprendono:

- Servizio di flessibilità in riconsegna, mediante il quale gli utenti possono richiedere la modifica del proprio programma di rigassificazione;
- Servizio di stoccaggio temporaneo, mediante il quale gli utenti possono richiedere il mantenimento del GNL precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale di rigassificazione.

1) Servizio di flessibilità in riconsegna

Stima dei costi incrementali

La possibilità di variazione del programma di riconsegna comporta il funzionamento dell'impianto in condizione subottimale con maggiori sollecitazioni delle apparecchiature di impianto (ad esempio: maggior numero di apparecchiature in marcia, aumento dei cicli di avviamento e raffreddamento delle apparecchiature, ecc.).

In particolare, richiamando quanto già trasmesso all'Autorità con comunicazione 2 ottobre 2017, si stima che sulla base delle seguenti ipotesi:


- tasso di utilizzo medio del send-out del Terminale pari a 66.000 MWh/g;
- numero di richieste di variazione del programma di riconsegna pari a 200 richieste/anno;
- entità della richiesta di variazione del programma di riconsegna pari a 14.000 MWh/g

i costi esterni di manutenzione annuali delle apparecchiature di impianto possano incrementare di ca. il 20%, pari a circa 200.000 €/anno (circa 0,07 € per ogni MWh di variazione del programma di riconsegna).

Proposta per la determinazione dei corrispettivi

Viene di seguito riportata la proposta di determinazione dei corrispettivi del servizio di flessibilità in riconsegna (C_f), tenuto conto del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio.

Considerata altresì la modalità di conferimento del servizio di flessibilità in riconsegna attraverso procedure di asta competitive di cui alla proposta di aggiornamento del Codice di Rigassificazione GNL Italia n.23, si propone che il corrispettivo come di seguito riportato sia utilizzato come prezzo di riserva ai fini del conferimento del servizio di flessibilità in riconsegna.

| | | |
|--|--|--|
|  energy to inspire the world | | Pagina 3 |
| | | Relazione ai sensi dell'Allegato A alla delibera 660/2017/R/gas, articolo 12, comma 4 |

Più in particolare, tenuto conto che la quota degli asset funzionali al solo processo di rigassificazione (asset “vaporizzatore”), al netto delle componenti accessorie e delle facilities di supporto e/o collegamento, è pari a circa il 12,5% del valore complessivo a nuovo degli asset del Terminale di Panigaglia, si propone la determinazione del corrispettivo C_f , pari a:

$$C_f = C_{qs} \cdot 12,5\%$$

Con riferimento all'anno 2024, il corrispettivo C_f , espresso in €/MWh applicando un fattore di conversione pari a 6,7 MWh/mcliq e arrotondato alla terza cifra decimale, risulta pari a:

$$C_f = C_{qs} \cdot 12,5\% = 0,811596 \frac{\text{€}}{\text{mcliq}} = 0,121 \frac{\text{€}}{\text{MWh}}$$

In esito alla procedura competitiva per il conferimento del servizio di flessibilità in riconsegna, l'Utente assegnatario sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo $C_{f,ass}$, come risultante in esito alla procedura competitiva per il conferimento del servizio, espresso in euro/MWh, applicato al quantitativo Q_f di variazione in aumento e/o in diminuzione del programma di riconsegna assegnato all'Utente in esito alla medesima procedura competitiva, espresso in MWh.

2) Servizio di stoccaggio temporaneo

Stima dei costi incrementali

Richiamando quanto già trasmesso all'Autorità con comunicazione 2 ottobre 2017, il servizio di stoccaggio temporaneo non comporta costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio.

Lo stoccaggio dei quantitativi di GNL precedentemente consegnati presso i serbatoi del terminale comporta però, nei giorni in cui il terminale non è in marcia, la formazione di quantitativi di boil off gas.

Più in particolare, si stima che la produzione di boil off gas per ogni metro cubo liquido di GNL stoccato sia pari a 0,004 MWh/g.

Tale quantitativo, riconsegnato da GNL Italia all'utente presso il punto di ingresso di Panigaglia, decrementa il volume di GNL oggetto del servizio di stoccaggio temporaneo.

Proposta per la determinazione dei corrispettivi

Viene di seguito riportata la proposta di determinazione dei corrispettivi del servizio di stoccaggio temporaneo (C_s), tenuto conto del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio.

Considerata altresì la modalità di conferimento del servizio di stoccaggio temporaneo attraverso procedure di asta competitive di cui alla proposta di aggiornamento del Codice di Rigassificazione GNL Italia n.23, si propone che il corrispettivo come di seguito riportato sia utilizzato come prezzo di riserva ai fini del conferimento del servizio di stoccaggio temporaneo.

Più in particolare, tenuto conto che la quota degli asset funzionali allo stoccaggio operativo del GNL (asset "serbatoi"), al netto delle componenti accessorie e delle facilities di supporto e/o collegamento, è pari a circa il 10% del valore complessivo a nuovo degli asset del Terminale di Panigaglia, il corrispettivo C_s è determinato, per ogni periodo di offerta del servizio di stoccaggio temporaneo pari a 1 mese, secondo quanto di seguito riportato:

$$C_s = C_{qs} \cdot 10\%$$

Con riferimento all'anno 2024, il corrispettivo C_s , espresso in €/MWh per ogni periodo di offerta del servizio di stoccaggio temporaneo pari a 1 mese, applicando un fattore di conversione pari a 6,7 MWh/mcliq e arrotondato alla terza cifra decimale, risulta pari a:

$$C_s = 10\% \cdot C_{qs} = 0,649277 \frac{\text{€}}{\text{mcliq/mese}} = 0,097 \frac{\text{€}}{\text{MWh/mese}}$$

In esito alla procedura competitiva per il conferimento del servizio di flessibilità in riconsegna, l'Utente assegnatario sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo $C_{s,ass}$, come risultante in esito alla procedura competitiva per il conferimento del servizio, espresso in euro/MWh/mese, applicato al quantitativo di GNL oggetto del servizio di stoccaggio temporaneo, espresso in MWh applicando un fattore di conversione pari a 6,7 MWh/mcliq, per la durata di 1 mese.

Nel caso in cui l'utente assegnatario di stoccaggio temporaneo decida di riempire lo spazio acquisito attraverso il servizio di *virtual liquefaction*, in aggiunta al corrispettivo $C_{s,ass}$ sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a C_f di cui al precedente paragrafo 1, espresso in euro/MWh, applicato al quantitativo oggetto del servizio di *virtual liquefaction* assegnato, espresso in MWh.